

## **8.2.11. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]**

### **Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio**

*Operazione 19.1.1 – Sostegno preparatorio*

### **Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo**

*Operazione 19.2.1 – Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo*

### **Sottomisura 19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale**

*Operazione 19.3.1 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL*

### **Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione**

*Operazione 19.4.1 – Sostegno per i costi di gestione e animazione*

#### *1.1.1. Base giuridica*

Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Articoli 32-35

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Articoli 42-44

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell' 11 marzo 2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

#### *1.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

La Misura LEADER ha come obiettivo principale lo sviluppo sostenibile delle zone rurali ed è una Misura che si presta a soddisfare un fabbisogno importante come quello del rafforzamento del legame esistente tra agricoltura di montagna e ambiente e tra turismo e sviluppo delle aree rurali.

Il territorio in cui applicare la Misura, quindi, deve essere riconducibile a un sistema ben definito, in cui le attività socio-economiche si integrano (o hanno potenzialità per farlo) e sono tali da potersi sviluppare avendo un riferimento significativo anche nelle ricadute ambientali e/o negli elementi immateriali che i diversi interventi sono in grado di generare.

In particolare, si ritiene di dover concentrare l'intervento LEADER in quelle aree del territorio che necessitano maggiormente di progetti di sviluppo turistico (che incentivino sia le presenze che la nascita di strutture di ospitalità a livello locale, non necessariamente legate agli agriturismi ma anche ad altre forme di ospitalità diffusa) e in cui le presenze sono inferiori rispetto ai tradizionali circuiti turistici. L'analisi di queste aree mette in evidenza la compresenza dei due tratti caratteristici dell'agricoltura trentina: le colture

permanenti, in particolar modo la viticoltura di collina, e l'elevata superficie a prato permanente e pascolo. Ad essi si aggiunge la presenza dei complessi malghivi, anche di notevole importanza storica, che consistono in infrastrutture utilizzate nella pratica zootecnica ma che possono essere valorizzate anche con attività extra-agricole (ospitalità, ristorazione, rifugi, ecc.). Si tratta quindi di vaste aree suscettibili di integrare agricoltura e turismo, nelle quali il paesaggio, che include anche il patrimonio boschivo, svolge un ruolo fondamentale e costituisce il punto di forza del Trentino. È inoltre da non sottovalutare l'integrazione con specifiche identità culturali locali delle comunità appartenenti alle tre minoranze linguistiche del Trentino ladina, mòchena e cimbra.

In tali aree, possono essere attivati progetti che incentivino l'agricoltura sostenibile, ambientale e sociale, orientata al recupero delle colture tradizionali, dei complessi malghivi per integrare allevamento e turismo e progetti che valorizzino in chiave innovativa la ricca rete di percorsi in montagna.

La Misura 19, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, risponde all'Obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione".

#### Ambiti tematici potenzialmente attivabili

In base a quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato, i GAL elaborano la strategia su un numero esiguo di ambiti tematici di intervento, non superiore a tre, scelti tra quelli di seguito individuati che dovranno essere tra loro correlati e non solo concepiti come sommatoria di ambiti. La strategia dovrà dunque dimostrare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti tematici. Questi ultimi, dovranno essere coerenti con i fabbisogni e le opportunità dei territori eleggibili alla misura LEADER.

In particolare, seguendo gli indirizzi operativi dettati dalla Provincia, la strategia principale da attivare nel periodo 2014-2020 con la misura LEADER riguarda il rafforzamento dei legami tra agricoltura, ambiente e turismo sostenibile (F34).

Gli ambiti tematici di intervento attivabili sono:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri);
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio di energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità;
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali.

Oltre agli ambiti tematici di intervento individuati dall'Accordo di Partenariato e sopra elencati, è opportuno, anche sulla base delle esperienze pregresse e maturate nell'ambito dei Progetti Leader, introdurre due ulteriori ambiti tematici:

- riqualificazione del territorio rurale con l'eventuale creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- diversificazione delle attività non agricole da parte delle imprese agricole.

All'interno degli ambiti tematici, nei limiti stabiliti dal bando, competerà al GAL scegliere le Misure/Operazioni da attivare in funzione dei risultati attesi individuati nella strategia.

#### Priorità, focus area e obiettivi trasversali

Come evidenziato nella tabella seguente, la Misura 19 soddisfa le seguenti Priorità 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” ed in particolare la Focus area b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”.

Per quanto esposto sopra, si ritiene che la Misura 19 contribuisca al raggiungimento degli obiettivi trasversali ambiente e innovazione.

#### Selezione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Strategia SLTP) dei GAL

La Provincia Autonoma di Trento ha individuato due aree eleggibili a LEADER. La prima è l'area orientale, che include quattro Comunità di Valle: la Comunità di Primiero, la Comunità Valsugana e Tesino, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e la Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri. La seconda è l'area centrale, con le tre Comunità della Valle dei Laghi, della Rotaliana-Konigsberg e della Valle di Cembra. Le aree geografiche così selezionate rispondono ai requisiti previsti dall'articolo 33, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e individuano quindi aree con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000.

Al fine di ridurre le spese di gestione per ciascuna area sarà selezionata un'unica Strategia SLTP presentata da un GAL che sarà quindi deputato alla gestione del progetto Leader. Ciò consentirà inoltre di concentrare le risorse sulle zone selezionate ed ottenere il massimo effetto moltiplicatore.

La selezione avverrà sulla base della valutazione delle candidature presentate in conformità al bando di selezione adottato dalla Giunta provinciale. Il bando definirà i criteri di ammissibilità dei GAL ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 art.32 e i criteri di selezione per la definizione della graduatoria. Autorità competente è l'Autorità di Gestione che si avvarrà del supporto di un'apposita commissione interdipartimentale, la Commissione Leader, istituita dalla Giunta provinciale.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato, la dotazione finanziaria pubblica per ciascuna Strategia SLTP selezionata sarà anche correlata alla popolazione residente nei rispettivi territori.

La strategia presentata potrà prevedere che, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, un volume di investimenti non superiore al 25% della spesa pubblica totale stanziata sia utilizzato nelle aree provinciali limitrofe a quelle selezionate. Tali investimenti devono contribuire direttamente alle aree e agli obiettivi della strategie selezionate.

I GAL selezionati saranno i soggetti responsabili dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alla procedura per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la SSL così come approvata dalla Giunta provinciale e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale.

#### Misure attivabili all'interno della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Strategia SLTP)

## LEADER

La strategia dovrà individuare le Misure e le operazioni che il GAL intende attivare attraverso bandi di selezione pubblica nonché i beneficiari, intensità di aiuto, condizioni di ammissibilità ed i criteri di selezione in ottemperanza al quadro giuridico comunitario.

### Sostegno alla Misura Leader

Rispetto alle opzioni proposte a livello comunitario, circa un approccio mono o plurifondo, la Provincia Autonoma di Trento ha optato per un approccio monofondo nella gestione dei Programmi Operativi Regionali dei fondi FESR, FSE e FEASR. La separazione dei fondi che ha caratterizzato la programmazione 2007-2013 ha consentito di consolidare procedure e modi di operare all'interno delle Strutture che si sono rivelati efficienti e funzionali. La Misura LEADER è finanziata esclusivamente tramite fondi FEASR.

OPERAZIONE	FABBISOGNO	PRIORITÀ FOCUS AREA	OBIETTIVO TRASVERSALE
19.1.1.	F34: Rafforzamento del rapporto ambiente – agricoltura - turismo sostenibile	6B	AMBIENTE CLIMA INNOVAZIONE
19.2.1.			
19.3.1.			
19.4.1.			

Tabella 8.2.11.a Misura 19 - Relazione tra fabbisogni FA Operazioni e OT

*1.1..3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

### **1.1..3.1. 19.1.1 Sostegno preparatorio**

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

#### **1.1..3.1.1. Descrizione del tipo di intervento**

Le strategie di sviluppo locale si basano su un approccio di tipo partecipativo bottom –up in base al quale i cittadini e le istituzioni pubbliche e private devono essere coinvolte nell'elaborazione dei progetti che rispondano alle esigenze del territorio. Le proposte progettuali confluiscono nel GAL che diventa la struttura di riferimento nella presentazione e implementazione delle proposte stesse. E' fondamentale attivare un'operazione che crei la struttura più idonea per la gestione dei progetti e la selezione delle idee.

L'obiettivo principale dell'operazione all'interno della sottomisura 19.1 è quindi quello di ampliare la capacità istituzionale e progettuale delle comunità locali, di definire tutte le attività preparatorie per l'elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Strategia SLTP) in risposta alle necessità del territorio ed alle attività propedeutiche alla creazione del GAL. Il sostegno fornisce inoltre agli attori locali, una volta costituitisi legalmente, gli strumenti adatti per tramutare in azioni concrete i bisogni emersi dal bottom-up.

Per tale motivo è uno strumento temporalmente limitato alla fase che precede la selezione delle strategie di sviluppo locale.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che la Commissione Leader scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal GAL, purchè tale strategia sia basata su un approccio di tipo partecipativo e il proponente abbia coinvolto le principali rappresentanze socio economiche dell'area.

#### **1.1..3.1.2. Tipo di sostegno**

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

#### **1.1..3.1.3. Collegamenti con altre normative**

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Art. 65 “Ammissibilità”.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

#### 1.1..3.1.4. Beneficiari

Possono beneficiare dell’Operazione:

- GAL già costituiti;
- Partenariato in via di costituzione: in tal caso la domanda potrà essere presentata da un ente pubblico dell’area eletta zona Leader delegato dal partenariato.

#### 1.1..3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono riconducibili a:

- i costi del sostegno preparatorio consistente nello sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell’ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- ii) studi dell’area interessata;
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenze e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) sostenute dai beneficiari sopra evidenziati.

Il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall’eventualità che la Commissione Leader scelga o meno di finanziare la Strategia SLTP progettata dal Gruppo d’azione locale che beneficia del sostegno purchè la strategia sia basata su un approccio di tipo partecipativo e il proponente abbia coinvolto le principali rappresentanze socio economiche dell’area.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal richiedente entro la data di approvazione della graduatoria di selezione del GAL da parte della Giunta provinciale.

#### 1.1..3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili le spese sostenute dal beneficiario a far data dal 01 gennaio 2015 riconducibili ai costi ammissibili sopra riportati e relative ad una domanda di aiuto – e della strategia - presentata sul bando di selezione del GAL adottato dalla Giunta provinciale e ammessa in graduatoria, in quanto conforme ai requisiti richiesti dal bando, seppur non finanziata in quanto non in priorità. L’ ammissibilità e finanziabilità dell’intervento relativo al sostegno preparatorio prescinde infatti dalla finanziabilità della domanda di aiuto.

#### 1.1..3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non c'è ulteriore selezione rispetto le condizioni di ammissibilità di cui sopra.

#### 1.1..3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto concesso è pari al 100% della spesa ammissibile a contributo e per un massimo di Euro 30.000 per Strategia SLTP presentata.

I costi sono ammissibili se comprovati da fatture quietanziate e/o da documenti giustificativi aventi forza probante equivalente.

L'importo della spesa pubblica totale per le Operazioni 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 è pari a Euro 18.000.000, di cui Euro 7.736.400 di quota FEASR.

#### 1.1..3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 1.1..3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

##### 1.1..3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

##### 1.1..3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

#### 1.1..3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le spese ammissibili a contributo per la Misura sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale comprovate da fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante equivalente.

#### 1.1..3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato



### 1.1..3.2. 19.2.1 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

#### 1.1..3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'Operazione è volta alla realizzazione di interventi di sviluppo territoriale integrato a livello locale individuati da ciascun GAL all'interno della propria Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo ( Strategia SLTP) e derivante dall'analisi dei fabbisogni presenti sul territorio e individuati nella fase preparatoria. Gli interventi dovranno essere ricondotti ad ambiti tematici specifici con priorità per quelli delineati all'interno della strategia complessiva del PSR della Provincia. Nel caso di strategie basate su più ambiti (3 al massimo) dovranno essere evidenziati i collegamenti tra gli ambiti e il loro contributo al raggiungimento della strategia generale del territorio.

Le iniziative finanziate all'interno della Strategia SLTP saranno attuate nell'ambito delle Operazioni previste dal PSR, ad esclusione delle Misure 10, 11 ,13 e 16 non attivabili, considerato che trattasi di Misure già proposte dal PSR su tutto il territorio e contraddistinte da una complessa gestione ed informatizzazione. Sono inoltre ammissibili altre Operazioni individuate dal GAL nella Strategia SLTP ancorché non ricomprese nel PSR purché consentano il raggiungimento delle priorità/focus area di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tali iniziative sono ammissibili nell'ambito e nei limiti della normativa comunitaria "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Alternativamente all'applicazione della regola "*de minimis*" si potrà procedere, su richiesta del GAL corredata dalla documentazione necessaria, alla notifica delle Operazioni.

Nel pieno rispetto dell'approccio bottom-up, i beneficiari delle operazioni saranno individuati dal GAL e riportati nelle schede delle singole Misure/Operazioni della Strategia SLTP.

Per tale tipologia di operazione il GAL non rientra tra i beneficiari.

La Strategia SLTP dovrà riportare la complementarietà e la sinergia con le Operazioni previste dal PSR al fine di evitare il doppio finanziamento.

Per l'attuazione della Strategia SLTP, il GAL provvede all'elaborazione ed emanazione di bandi pubblici ai quali assicura la massima pubblicità. Procede quindi alla selezione dei singoli progetti mediante valutazione documentata che dimostri la correttezza e l'imparzialità delle decisioni assunte nel pieno rispetto dei criteri di selezione. Successivamente il GAL approva le iniziative mediante un atto formale del proprio organo decisionale a cui dovrà essere garantita adeguata pubblicità (ad esempio mediante la pubblicazione sul sito del GAL dei documenti di lavoro). Le iniziative sono poi trasmesse all'AdG la quale, attraverso la Commissione Leader, si esprime sulla loro conformità. L'approvazione si concretizza in un documento autorizzativo alla spesa che consente al GAL di deliberare la concessione del contributo al beneficiario.

#### 1.1..3.2.2. Tipo di sostegno

Contributi in conto capitale.

#### 1.1..3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Art. 65 “Ammissibilità”.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

#### 1.1..3.2.4. Beneficiari

I beneficiari saranno individuati nelle schede delle singole Misure/Operazioni della Strategia SLTP.

Non è necessario che il beneficiario sia residente nell’area Leader selezionata ma è l’intervento ammesso a finanziamento che deve realizzarsi all’interno della stessa. Può interessare anche aree limitrofe, se previsto dalla strategia presentata e nel limite del 25% della spesa pubblica totale stanziata per la Misura 19.

Per tale tipologia di operazione il GAL non rientra tra i beneficiari.

#### 1.1..3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili saranno definiti dal GAL nelle singole schede di Misura/Operazioni riportate nella Strategia SLTP.

I costi ammissibili sono i medesimi delle Operazioni previste dal PSR per iniziative analoghe. Qualora il GAL introduca ulteriori o differenti costi ammissibili dovrà produrre all’AdG gli elementi necessari al fine dell’applicazione della Misura.

#### 1.1..3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I criteri di ammissibilità saranno definiti dal GAL nelle singole schede di Misura riportate nella Strategia SLTP. Nella loro formulazione il Gal dovrà assicurare il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

I criteri di ammissibilità sono i medesimi delle corrispondenti Operazioni previste dal PSR. E’ data facoltà al GAL di introdurre ulteriori o differenti criteri di ammissibilità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 69 del Regolamento (UE) N. 1303/2013.

L’intervento ammesso a finanziamento deve realizzarsi all’interno dell’area selezionata Leader o aree limitrofe, se previsto dalla strategia presentata, nel limite del 25% della spesa pubblica totale stanziata per la Misura 19.

#### 1.1..3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti dal GAL nelle singole schede di Misura riportate nella Strategia SLTP. I criteri così definiti verranno approvati dalla Commissione Leader, nell’ambito dell’esame e valutazione della candidatura presentata dal GAL, e dal Comitato di Sorveglianza. I

criteri di selezione sono i medesimi delle corrispondenti Operazioni previste dal PSR. Qualora il GAL introduca ulteriori o differenti criteri di selezione dovrà produrre all'AdG gli elementi necessari ai fini della valutazione della loro applicabilità.

#### 1.1..3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importi e aliquote di sostegno sono gli stessi definiti all'interno delle singole Operazioni previste nel PSR della Provincia di Trento per iniziative analoghe. Il GAL ha facoltà di derogarvi proponendo un'intensità di aiuto diversa, minore o maggiore, in relazione al ruolo strategico riconosciuto ad una determinata Operazione ma comunque sempre nel rispetto del limite previsto dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Conseguentemente, le operazioni finanziate nel quadro di LEADER potrebbero avere maggiore intensità d'aiuto rispetto a interventi analoghi sostenuti tramite altre misure dello sviluppo rurale.

L'importo totale di spesa pubblica per le Operazioni 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 è pari a Euro 18.000.000, di cui Euro 7.736.400 di quota FEASR.

#### 1.1..3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 1.1..3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

##### 1.1..3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

##### 1.1..3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

#### 1.1..3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le spese ammissibili a contributo per la Misura sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale comprovate da fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante equivalente.

#### 1.1..3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

### 1.1..3.3. 19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

#### 1.1..3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento mira a promuovere la preparazione e l'attuazione della cooperazione tra territori appartenenti ad uno stesso Stato membro, cooperazione interterritoriale, o facenti parte di Stati membri diversi, cooperazione transnazionale, comprendendo tra questi anche i Paesi terzi. L'intervento sostiene tutti quei progetti ideati e realizzati in ambito locale, che apportano un reale valore aggiunto al territorio e non sono limitati a un semplice scambio di esperienze.

I principali obiettivi del presente intervento sono:

- ricercare la complementarità tra territori diversi;
- incentivare scambi di esperienze e sinergie tra territori diversi che implementano lo stesso tipo di Strategia SLTP;
- raggiungere la massa critica per realizzare determinati progetti che non potrebbero trovare applicazione in una sola zona a causa del limitato bacino oppure la cui efficacia aumenta se maggiormente diffusa.

La Cooperazione mette in connessione non soltanto Gruppi di Azione Locale ma anche partnership tra soggetti pubblici e privati, a carattere rurale o non, che siano impegnati nell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

L'operazione si articola in due sotto-operazioni:

- supporto tecnico preparatorio, comprendente i costi di preparazione tecnica, monitoraggio e assistenza al progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale, di cui beneficiario è il GAL;
- costi per l'attuazione dei progetti di cooperazione, interterritoriale o transnazionale, con beneficiario terzo rispetto al GAL.

Ai sensi dell'art. 44, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1305/2013 per i progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale il supporto tecnico preparatorio è concesso a condizione che i GAL siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto. E' quindi essenziale che i progetti siano sufficientemente strutturati dal punto di vista della pianificazione delle attività previste e che riportino l'indicazione di obiettivi e risultati chiaramente identificabili e misurabili e che non si configurino quindi come mera dichiarazione di intenti o buoni propositi.

Le iniziative finanziate all'interno della Cooperazione saranno attuate nell'ambito delle Operazioni previste dal PSR, ad esclusione delle Misure 10, 11, 13 e 16 non attivabili. Sono inoltre ammissibili altre Operazioni individuate dal GAL nella Strategia SLTP ancorché non ricomprese nel PSR purchè consentano il raggiungimento delle priorità/focus area di cui all'art.5 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tali iniziative sono ammissibili nell'ambito e nei limiti della normativa comunitaria "de minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013. Alternativamente all'applicazione della regola "de minimis" si potrà procedere, su richiesta del GAL supportata dalla documentazione necessaria, alla notifica delle Operazioni.

La Strategia SLTP dovrà riportare la complementarietà e la sinergia con le Operazioni previste dal PSR al fine di evitare il doppio finanziamento.

Al GAL è demandata l'attività di monitoraggio del progetto di cooperazione.

#### 1.1..3.3.2. Tipo di sostegno

Contributi in conto capitale.

#### 1.1..3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Art. 65 "Ammissibilità".

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

#### 1.1..3.3.4. Beneficiari

Sono individuati i seguenti beneficiari:

- GAL selezionato, per il supporto tecnico preparatorio;
- Attori locali, pubblici o privati, promotori del progetto, designati dal GAL nell'accordo di cooperazione.

#### 1.1..3.3.5. Costi ammissibili

1) Costi di preparazione tecnica, monitoraggio e assistenza al progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale – beneficiario esclusivo il GAL:

- spese connesse alla ricerca di partner (trasferte, vitto e alloggio, traduzioni anche nelle lingue locali, ecc.);
- spese connesse a studi di fattibilità, ricerche, consulenze specifiche, redazione del progetto;
- spese connesse alla comunicazione e informazione;
- spese generali connesse al monitoraggio e al coordinamento dei progetti.

Ai sensi dell'art. 44, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1305/2013 per i progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale il supporto tecnico preparatorio è concesso a condizione che i GAL siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto. Il sostegno è ammissibile anche nel caso in cui il progetto di cooperazione non venga poi effettivamente realizzato dal GAL. In questo caso è finanziata l'attività preparatoria svolta per la verifica della fattibilità del progetto e la sua elaborazione. Le spese relative al sostegno tecnico preparatorio sono ammesse durante la fase di elaborazione dei progetti e di costituzione della partnership. Ultimata tale fase, a partire dall'accordo formale tra le parti interessate, tale sostegno non è più ammissibile.

2) Costi per l'attuazione dei progetti di cooperazione – beneficiario terzo rispetto al GAL –

comprendente le azioni finalizzate alla loro attuazione:

- i costi ammissibili per tale tipologia sono quelli previsti dalle schede di Operazione del PSL per iniziative analoghe. Qualora il GAL introduca ulteriori o differenti costi ammissibili dovrà produrre all'AdG gli elementi necessari ai fini della valutazione della loro applicabilità.

Le spese relative al coordinamento e al monitoraggio dei singoli interventi sono riconosciute esclusivamente al GAL.

#### 1.1..3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale devono prevedere l'attuazione di un progetto concreto - pianificato e con risultati chiari e misurabili - ed indicare le ricadute sul territorio e il valore aggiunto nell'ambito della Strategia SLTP.

Il GAL può sottoscrivere un progetto di cooperazione con :

- altri GAL;
- associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una SSL all'interno o al di fuori dell'Unione Europea;
- associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una SSL all'interno dell'Unione Europea.

La selezione dei progetti di cooperazione avverrà sulla base di domande di aiuto a valere su appositi bandi pubblicati dal GAL. I progetti di cooperazione sono successivamente valutati e approvati dalla Commissione Leader entro quattro mesi dalla data di presentazione degli stessi. L'AdG comunicherà alla Commissione Europea i progetti di cooperazione transnazionale approvati. Potranno essere riconosciuti i costi preliminari alla definizione delle attività del progetto di cooperazione sostenuti prima della presentazione della domanda di aiuto.

#### 1.1..3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione devono rispondere agli obiettivi presenti nella Strategia SLTP del GAL.

#### 1.1..3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

1) Costi di preparazione tecnica, monitoraggio e assistenza al progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale:

- 100% della spesa ammessa .

2) Costi per l'attuazione dei progetti di cooperazione:

- importi e aliquote di sostegno sono gli stessi definiti all'interno delle singole Operazioni previste nel PSR della Provincia di Trento o della strategia SLTP per iniziative analoghe e comunque nel limite di quanto previsto dall'Allegato II del Regolamento n. 1305/2013.

L'importo totale di spesa pubblica per le Operazioni 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 è pari a Euro 18.000.000, di cui Euro 7.736.400 di quota FEASR.

1.1..3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1..3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1.1..3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

1.1..3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

1.1..3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le spese ammissibili a contributo per la Misura sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale comprovate da fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante equivalente.

1.1..3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013



Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

### 1.1..3.4. 19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

#### 1.1..3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è finalizzata a sostenere il GAL sia nella fase di animazione territoriale - azioni dirette alla diffusione della strategia sul territorio interessato e allo scambio di informazioni - e sia nella fase di attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Strategia SLTP), finanziando le attività del GAL come promotore dello sviluppo locale nella gestione, nel monitoraggio e nella valutazione della strategia e le spese relative al funzionamento della struttura.

Ai fini del presente intervento e dell'attuazione della strategia, il GAL assume i seguenti impegni:

- mantiene tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente intervento per l'intero periodo di programmazione;
- elabora ed attiva apposite procedure e criteri di selezione delle operazioni trasparenti, non discriminatori e tali comunque da evitare conflitti di interesse;
- assicura la massima trasparenza di tutti i processi decisionali, garantendo comunque l'osservanza delle disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità per quanto riguarda in particolare gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari per tali finalità e privilegiando comunque formule innovative e l'utilizzo delle ICT e della comunicazione internet.

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione è concesso nel limite del 20% della spesa pubblica sostenuta nell'ambito della Strategia SLTP- Operazione 19.2.1.

#### 1.1..3.4.2. Tipo di sostegno

Contributi in conto capitale. E' ammessa la concessione di un anticipo non superiore al 50% calcolato sul totale della spesa pubblica prevista per tale Operazione. Tale anticipo sarà garantito da una fidejussione corrispondente al 110% dell'importo anticipato.

#### 1.1..3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Art. 65 "Ammissibilità". Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

#### 1.1..3.4.4. Beneficiari

Beneficiario dell'Operazione è il Gruppo di Azione Locale.

Il GAL :

- è un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che rappresentano attività ed interessi presenti all'interno del relativo ambito territoriale;
- risulta costituito in una forma giuridica legalmente riconosciuta ai sensi del codice civile ed assume personalità giuridica;
- è amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto;
- approva e dispone di un organigramma che prevede una figura di direttore dotata di qualificazione e competenza dimostrabile e documentabile e almeno una figura di responsabile amministrativo;
- approva e attiva specifici standard organizzativi e operativi in grado di identificare, monitorare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività e azione;
- ha sede operativa all'interno dell'ambito territoriale designato;
- propone al territorio designato quale area Leader e presenta all'AdG una Strategia SLTP integrata e multisettoriale basata sugli elementi di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assumendo la responsabilità della sua attuazione.

#### 1.1..3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese legate alla gestione e implementazione della Strategia SLTP del GAL:

- spese per il personale (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.), comprese spese per missioni e trasferte;
- spese per acquisizione di competenze (formazione del personale del GAL);
- spese connesse agli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza (elaborazione e pubblicazione di bandi e avvisi pubblici, targhe informative obbligatorie, creazione e sviluppo sito web del GAL, redazione e pubblicazione di articoli e redazionali);
- spese per consulenze specialistiche connesse con l'attuazione della Strategia SLTP;
- acquisto o noleggio di arredi, attrezzature, dotazioni di ufficio;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia.

Sono ammissibili le spese legate alle attività di animazione del territorio:

- spese di animazione, promozione e predisposizione di materiale informativo (brochure, pubblicità, ecc);
- spese di trasferta;
- spese per l'organizzazione di eventi promozionali e di formazione degli animatori;
- acquisto o noleggio di materiale informatico o telematico.

L'AdG provvederà a stilare un prezzario delle principali voci di spesa ammissibili rientranti nell'Operazione a cui il GAL dovrà attenersi e a cui, in ogni caso, si farà riferimento per il riconoscimento delle spese sostenute. Ad esempio – non esaustivo:

- spese per il personale: vanno ricondotte al contratto dell'Amministrazione provinciale con

professionalità equiparabili. La selezione del personale avverrà mediante una procedura di selezione ad evidenza pubblica, con l'eventuale eccezione della figura dirigenziale;

- spese per acquisizione di competenze specialistiche: applicazione della legge provinciale in materia di contratti LP 23/92;
- spese per missioni e trasferte: applicazione dei parametri provinciali previsti per le missioni;
- acquisto o noleggio di arredi, attrezzature, dotazioni di ufficio: rispetto procedura di selezione di tipo concorrenziale.

Il prezzario sarà riportato nel bando di selezione delle domande di aiuto per l'attuazione della Misura 19. Non sono ammissibili gli interessi passivi né il costo delle polizze volte ad assicurare gli amministratori e/o i dipendenti per i danni eventualmente arrecati a terzi. Non sono ammesse ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali.

#### 1.1..3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le spese legate alla gestione e implementazione della Strategia SLTP del GAL devono rispondere ai seguenti obiettivi:

- garantire il buon funzionamento dei GAL e la corretta esecuzione dei compiti ad essi affidati;
- garantire un'adeguata gestione dell'attuazione della Strategia SLTP da parte del GAL;
- garantire un buon funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico-operative ed amministrative;
- sostenere una migliore crescita delle capacità progettuali, organizzative e gestionali a livello locale.

Le spese legate alle attività di animazione del territorio devono rispondere ai seguenti obiettivi:

- garantire la massima informazione a livello locale sulla strategia adottata e in merito agli strumenti finanziari messi a disposizione dei potenziali beneficiari, favorendo lo scambio tra gli attori locali;
- supportare azioni di informazione sulla Strategia SLTP;
- sostenere le attività di sviluppo di progetti.

L'ammissibilità dell'intervento e delle relative spese decorre dalla data di approvazione della graduatoria di selezione della Strategia SLTP e del GAL da parte della Giunta provinciale.

#### 1.1..3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente per la presente Operazione.

#### 1.1..3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto concesso è pari al 100% della spesa ammissibile a contributo.

L'importo della spesa pubblica totale per le Operazioni 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 è pari a Euro 18.000.000, di cui Euro 7.736.400 di quota FEASR.

1.1..3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1..3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1.1..3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

1.1..3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

1.1..3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le spese ammissibili a contributo per la Misura sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale comprovate da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza probante equivalente.

1.1..3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

#### *1.1..4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

##### 1.1..4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, dispone che "gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili". Le spese ammissibili a contributo per la Misura 19 LEADER sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza probante equivalente.

In sede di deliberazioni attuative la Giunta provinciale potrà prevedere eventuali lavori in economia, nel limite di 5000 Euro per domanda; tali lavori verranno contabilizzati a misura; la congruità verrà definita in base ad uno specifico prezzario approvato dalla Giunta provinciale stessa e redatto in base a prezzi di mercato ridotti del 20%. In ottemperanza ai contenuti dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti attuativi, al fine di definire correttamente l'importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a presentare unitamente alla domanda la documentazione tecnica riguardante l'intervento proposto. La Provincia, anche con l'ausilio del personale sul territorio, provvede ad effettuare una valutazione di congruità e di corrispondenza con i criteri definiti nel bando pubblico.

Sulla scorta delle verifiche effettuate, l'Autorità di Gestione, in collaborazione con l'OP Appag, ha

individuato i seguenti rischi e le relative azioni di mitigazione, anche in relazione all'esperienza maturata nelle pregresse programmazioni ed alle cause all'origine degli errori (compresi i risultati dell'audit) individuate nel periodo 2007 – 2013.

Procedure di gara: la Provincia applicherà le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici al fine di garantire una necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.

Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato. La scelta della PAT è quella di applicare di norma costi standard al fine di ridurre anche l'onere amministrativo e la discrezionalità del tecnico nell'istruttoria della domanda.

Per l'acquisto di alcune tipologie di attrezzature sarà predisposto uno specifico prezzario di riferimento, in cui potranno essere inquadrati i limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature.

Per le restanti spese viene fatta una valutazione su almeno tre preventivi di spesa di prodotti di marche e ditte in concorrenza.

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul sistema informatico della Provincia sia a supporto dei beneficiari che dell'Amministrazione pubblica per ridurre gli errori.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

Destinazione dell'intervento: il rischio è che non sia mantenuta la destinazione d'uso nel tempo dell'investimento.

#### 1.1..4.2. Misure di attenuazione

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP - per le domande di aiuto e nel sistema operativo contabile - SOC - per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell'autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l'autorizzazione e il pagamento delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

Destinazione dell'intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

Il GAL provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle opportunità fornite dalla misura anche utilizzando le modalità contenute nel piano di comunicazione del PSR nonché le risorse dell'operazione 19.4.1.

#### 1.1..4.3. Valutazione generale della misura

Poichè i meccanismi di governance dell'asse LEADER nella precedente programmazione hanno garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità, sono stati in parte mutuati con correttivi e miglioramenti soprattutto ricercando semplificazione e trasparenza per i beneficiari.

Salvo casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il contributo è rimborsato laddove entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi il mancato rispetto dell'obbligo di non alienare, cedere o distogliere le opere e i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse, oltre che in ipotesi di violazione della destinazione d'uso delle sovvenzioni erogate o di mancato esercizio dell'attività posta alla base della corresponsione dell'aiuto.

#### 1.1..5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le spese ammissibili a contributo per la Misura LEADER sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale comprovate da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza probante equivalente.

#### 1.1..6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alle specifiche operazioni.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Provincia Autonoma di Trento non attiva lo start-up kit previsto dall'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La selezione dei progetti di cooperazione avverrà sulla base di domande a valere su appositi bandi pubblicati dai GAL. I progetti di cooperazione sono successivamente valutati e approvati dalla Commissione Leader.



## Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La selezione dei GAL è effettuata dalla commissione LEADER in base ai criteri descritti nella scheda di misura entro un anno dall'approvazione del bando da parte della Giunta Provinciale.

In ogni caso, in aderenza al disposto dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione si concluderà entro due anni dalla data di approvazione dell'Accordo di Partenariato con possibilità di selezionare, se del caso, strategie aggiuntive successivamente a tale data ma comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Le aree geografiche selezionate per l'attuazione della misura LEADER rispondono ai requisiti previsti dall'art. 33 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Non sono previste deroghe al dettato regolamentare.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Il LEADER è finanziato esclusivamente tramite fondi FEASR ed è complementare e sinergico con i PO finanziati dal FSE, FESR e FEAMP. L'Autorità di Gestione FEASR assicura il coordinamento dell'intervento del Programma di Sviluppo Rurale con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei e con gli strumenti di finanziamento nazionali che concorrono ai medesimi obiettivi del Programma o ne completano gli interventi, così come descritto dettagliatamente al capitolo 14.2 – Complementarietà con fondi strutturali.

E' per tali finalità che nella Commissione LEADER e nel Comitato di Sorveglianza è garantita la presenza di rappresentanti delle Autorità di Gestione degli altri fondi strutturali.

## Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Ai Gruppi di azione locale, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/13, può essere concesso un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo pubblico relativo alla sottomisura 19.4 - Sostegno per costi di gestione e animazione.

La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o equivalente pari al 110% dell'importo anticipato.

Su richiesta del GAL, l'OP può concedere anticipi ai beneficiari della strategia di sviluppo locale, come riportato dal capitolo 8.1, qualora la misura corrispondente della Strategia SLTP lo preveda.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Compete all'Autorità di Gestione (AdG) l'istruzione e la selezione delle domande di aiuto e delle relative strategie presentate per l'attuazione della Misura 19. La selezione avverrà sulla base della valutazione delle candidature presentate in conformità al bando di selezione adottato dalla Giunta provinciale che prevederà la presentazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) contestualmente alla domanda. Il PSL rappresenta lo strumento di programmazione complessiva del GAL e della sua attività. Il bando descriverà puntualmente condizioni, requisiti e modalità per l'accesso all'aiuto nonché la tempistica, i criteri di selezione e le esigenze in termini di sorveglianza, controllo, monitoraggio e valutazione. I principi alla base dei criteri di selezione dei GAL sono individuati in coerenza con i fabbisogni, le priorità, le focus area, gli obiettivi di Misura e gli obiettivi trasversali. Relativamente ai GAL i criteri di selezione riguardano:

- ampiezza del territorio, omogeneità territoriale nella copertura del territorio;
- rappresentatività del partenariato locale (come esempio – non esaustivo: multisettorialità della componente privata all'interno del partenariato; grado di rappresentatività rispetto a obiettivi strategia/ambito territoriale designato; esperienza e competenza dei partner associati);
- capacità gestionale, organizzativa, strategica delle strutture del GAL: assetto organizzativo, competenze dello staff per dimostrare l'adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali sia di direzione che di gestione economica, amministrativa, giuridica, nonché di progettazione e comunicazione, presenza sul territorio Leader di sedi idonee, competenze e garanzie in archiviazione tracciabilità della documentazione prodotta.

Relativamente alla Strategia SLTP i criteri di selezione riguardano:

- focalizzazione tematica e integrazione fra i tre temi proposti;
- qualità della proposta progettuale in particolare in termini di innovazione;
- presenza e qualità della proposta progettuale relativa alla Misura 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL.

Ai fini dell'ammissibilità è inoltre richiesta la presenza di una rappresentante delle Pari Opportunità nel partenariato pubblico-privato. La rappresentante sarà designata, su richiesta del GAL, dalla Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo, organo consultivo del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale in materia di pari opportunità istituito nel 1993 (L.P. 10/12/1993 n. 41). La Commissione ha il compito di promuovere azioni positive per sostenere le donne a concorrere con le stesse opportunità degli uomini ad apportare il proprio contributo allo sviluppo della nostra società, ad esprimere le proprie potenzialità e creatività, a lasciare la propria impronta ed a trasmettere la propria esperienza nel corso della vita; è dunque impegnata su molti fronti che spaziano dalla formazione, agli interventi relativi alla vita personale nei suoi molteplici aspetti, alla vita lavorativa, alla vita politica e sociale.

L'AdG si avvarrà del supporto di un'apposita commissione interdipartimentale, la Commissione Leader, per l'individuazione dei GAL aggiudicatari. La Commissione Leader, istituita con atto formale della Giunta provinciale, è formata da funzionari esperti, rappresentanti dei Dipartimenti provinciali dei settori coinvolti dalla Misura. E' in ogni caso assicurata la rappresentanza delle AdG del Fondo Sociale Europeo - FSE e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR. Alla Commissione compete l'approvazione delle iniziative presentate nell'ambito dell'attuazione della Misura. L'approvazione si concretizza in un documento autorizzativo alla spesa che consente al GAL di deliberare la concessione del contributo al beneficiario (compreso beneficiario il Gal). L'AdG potrà individuare una soglia economica entro la quale sarà possibile prescindere dall'emissione del modello autorizzativo alla spesa.

Il GAL selezionato per l'attuazione del progetto Leader dovrà:

- garantire la coerenza con la Strategia SLTP nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità delle stesse in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target della Strategia;
- elaborare e pubblicare i bandi di selezione delle domande di aiuto definendo i criteri di selezione nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione;
- ricevere e valutare le domande di aiuto;
- effettuare i controlli amministrativi sulle domande di aiuto del quale è responsabile;
- selezionare le operazioni, fissare l'importo del sostegno e predisporre le graduatorie di merito;
- presentare le iniziative ammesse in priorità all'AdG per la loro valutazione e approvazione da parte della Commissione Leader;
- dare comunicazione al beneficiario della concessione del sostegno;
- caricare le iniziative nel sistema informativo;
- predisporre e presentare gli elenchi di liquidazione all'OP;
- verificare l'attuazione della Strategia SLTP e delle operazioni finanziate;
- svolgere eventuali ulteriori funzioni delegate dall'AdG.

Nella gestione di tutte le attività il GAL, a garanzia di un corretto utilizzo dei fondi, si conforma al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale.

Si impegna inoltre a garantire l'adozione di regole appropriate per assicurare la trasparenza nel processo di selezione dei progetti ed evitare situazioni di conflitto di interesse. In particolare dovrà assicurare che, nella partecipazione al voto per la selezione dei progetti, i voti dei rappresentanti del partenariato economico e sociale e degli altri rappresentanti della società civile rappresentino almeno il 50% dei votanti (rispetto del "double quorum"). Il rispetto potrà essere assicurato anche mediante l'adozione di procedure scritte o altre forme di votazione che non prevedono la presenza fisica dei votanti.

L'Organismo Pagatore (OP) potrà conferire al GAL selezionato per l'attuazione del progetto Leader, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, l'esercizio di alcune funzioni in capo all'OP, riguardanti Misure/Operazioni di attuazione del Progetto Leader qualora il GAL non risulti beneficiario dell'aiuto. Potranno essere oggetto di delega le attività :

- ricezione delle domande di pagamento;
- effettuazione dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- calcolo degli importi da liquidare;
- constatazione e/o contestazione delle irregolarità;
- adozione degli eventuali atti amministrativi di riduzione/esclusione degli aiuti;
- eventuali controlli in loco ed ex post;
- conservazione dei fascicoli di domanda.

Il GAL dovrà svolgere le funzioni delegate osservando puntualmente le modalità e i termini indicati nella convenzione sottoscritta e negli appositi documenti predisposti dall'OP.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in

particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

La Strategia locale dovrà riportare la complementarità e la sinergia delle operazioni inserite nelle Misure di cui agli artt. 19, 20, 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

*1.1..7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Nessuna.